CASSAZIONE.net

AULA 'B'

11910.15

-9 GIU. 2015

FM + C.U.T. SEGNALAZIONE RECUPERO ULTERIORE IMPOSTA C.U.

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 28167/2013

Cron. 11910

Rep.

Ud. 03/12/2014

PU

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente -

Dott. PIETRO VENUTI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -

Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Rel. Consigliere -

Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28167-2013 proposto da:

CA c.f. X , elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO SPINOSA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CINQUANTA ERASMO PATRIZIO, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

2014

3811

contro

NTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE c.f. X ;

- *intimata* -

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

Nonché da:

NTE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE c.f. X , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

CA c.f. X elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO SPINOSA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CINQUANTA ERASMO PATRIZIO e PALOMBI ALESSANDRA, giusta delega in atti;

- - controricorrente al ricorso incidentale --

avverso la sentenza n. 6350/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/12/2012 R.G.N. 171/2006 + ALTRE;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l'Avvocato SPINOSA BENEDETTO;

udito l'Avvocato SANTORI MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il

CASSAZIONE.net

ricorso incidentale condizionato.

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

Svolgimento del processo

La NTE S.p.A. proponeva opposizione avverso il decreto emesso ai sensi dell'art. 28 L. 300/70 dal Tribunale di Roma (su istanza della SLC CGIL e con l'intervento della UIL, COM UIL e della LIBERSIND Conf. S.AL) con il quale le era stata ordinata la cessazione del comportamento antisindacale e per l'effetto, la reintegrazione di otto lavoratori illegittimamente licenziati, con condanna alle retribuzioni globali di fatto a ciascuno spettanti, dal momento del licenziamento sino alla effettiva reintegra. Ha sostenuto l'azienda di aver sempre tenuto un comportamento corretto nelle relazioni sindacali, di non aver violato l'art. 35 del c.c.n.l. per gli operai e i dipendenti di esercizi legge n. 196/97, la legge n. 223/91, o i principi di correttezza e buona fede.

Si costituivano in giudizio gli opposti chiedendo la conferma del decreto impugnato.

La causa è stata decisa con sentenza di rigetto del ricorso in opposizione e condanna della società al rimborso delle spese.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello la NTE s.p.a. insistendo per la riforma della sentenza di primo grado e chiedendo, in via istruttoria, l'ammissione della prova testimoniale diretta, già articolata in primo grado ai capitoli da 1 a 101 del ricorso e non ammessa, nonché della prova contraria eventualmente richiesta dalla controparte.

Si costituivano in giudizio le appellate resistendo gravame.

Con sentenza depositata il 3 dicembre 2012, la Corte d'appello di Roma giudicava illegittimo il licenziamento per riduzione di personale per l'insufficiente contenuto della comunicazione alle oo.ss. ex art. 4, comma 3, L. n. 223\91 (quanto al progettato ridimensionamento ed i singoli provvedimenti di recesso ed alla insussistenza di misure alternative); confermava poi l'antisindacalità del comportamento datoriale per l'insufficienza delle informazioni ai sindacati circa la situazione aziendale

CASSAZIONE net

annuale di cui all'art. 35 del c.c.n.l. e la illegittimità del licenziamento collettivo sempre per insufficienza della comunicazioni ex art. 4, comma 3, L. n. 223\91. Riteneva poi legittimo il successivo licenziamento intimato alla lavoratrice Cotogno per giustificato motivo oggettivo. Respingeva pertanto l'appello avverso la sentenza n. 2513\05, di conferma del decreto emesso ex art. 28 L. n. 300\70, dichiarando la legittimità del successivo licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimato ad AC il 24.7.03; condannava la NTE al rimborso, in favore delle oo.ss. appellate, delle spese del grado, compensando quelle tra la società e la C .

Per la cassazione propone ricorso la C , affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la società NTE con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo, cui resiste la C con controricorso.

Motivi della decisione

La sentenza della Corte capitolina viene denunciata in relazione al disposto dei numeri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli articoli 1418 e 2721 c.c., degli articoli 1, 3 e 5 della legge n.604\66, dell' art. 28 L. n.300\70, nonché per vizio di motivazione.

1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia una omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, oltre alla violazione degli artt. 1418 c.c. e 28 L. n. 300\70.

Lamenta di aver dedotto che il secondo licenziamento intimatole (24.7.03) era comunque privo di effetti, essendo essa lavoratrice già stata licenziata per riduzione di personale il 14.2.03, e non potendo essere licenziata se non quando fosse stato annullato il primo recesso.

L'orientamento risultava affermato da questa S.C. (sentenza n. 15093\09), secondo cui, in caso di due successivi licenziamenti, il

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

secondo non produce effetti se il primo non sia stato già annullato, perché il rapporto di lavoro è venuto meno. Riteneva quindi evidente il fine di eludere l'ordine giudiziale di reintegra e la sua nullità ai sensi degli artt. 1418 c.c.

2.- Con il secondo motivo la Cotogno denuncia la violazione degli artt. 2721 c.c. e 5 L. n. 604\66.

Lamenta che la sentenza impugnata, erroneamente valutando le risultanze istruttorie, ritenne provata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento; lamenta che la società non aveva prodotto il contratto di lavoro con la dipendente D , in tesi riguardante le stesse mansioni svolte dalla C , né i contratti di cessione di attività alla LP ed alla società I .

3.-Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 1, 3 e 5 della legge n.604 del 1966.

Lamenta parimenti che la Corte di merito ritenne erroneamente che la neo assunta D si occupasse dell'attività collaterale a quella di programmazione degli spettacoli (a titolo esemplificativo: incontri con il pubblico e confronti con gli attori), e che tale attività, successivamente al licenziamento della C , venne esternalizzata alla società LP e nessuno dei dipendenti della NTE aveva poi assunto tali mansioni.

Lamenta che la società convenuta aveva prodotto il contratto di collaborazione stipulato con la signora D per le mansioni in precedenza svolte dalla ricorrente e che da esso risultava che esse erano mansioni afferenti al settore promozionale; sicché risultava che il posto della ricorrente prima del secondo licenziamento non era stato soppresso. La sentenza impugnata non aveva poi dato credito alla testimonianza B , ritenendo più attendibili quelle rese dal teste P . giungendo a ritenere che sembrava più plausibile che nel periodo di avvicendamento, in vista della esternalizzazione, alcune

CASSAZIONE.net

dipendenti o collaboratrici avessero occasionalmente avuto incombenze legate all'attività promozionale, e che essa, svolta dalla C ed affiancata saltuariamente da ben cinque altre lavoratrici, rimase sostanzialmente tale sino alla esternalizzazione, qualche mese dopo, alla LP , conseguendone che la ricorrente doveva essere reintegrata nel maggio 2003, allorquando non vi era stata alcuna cessione dell'attività di promozione.

4.- I motivi che per la loro connessione possono congiuntamente esaminarsi, sono in larga parte inammissibili e per il resto infondati.

4.1-Ed invero la ricorrente non produce i documenti su cui in parte fonda le sue doglianze (es. contratto di collaborazione stipulato con la signora D ; i contratti di esternalizzazione citati) e comunque richiede a questa Corte un riesame delle circostanze di causa e testimoniali, rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito (*ex plurimis*, Cass. nn.10833\10; n.8718/2005; n.15693/2004; n.2357/2004).

Deve inoltre decisivamente considerarsi che il nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 54, comma 1, lett.b) del d.l. n. 83\12, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134 per le sentenze impugnate pubblicate dall'11 settembre 2012) introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L'omesso (ed a maggior ragione, l'insufficiente) esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, *se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice*, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente deve

CASSAZIONE.net

quindi indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso" (Cass. sez.un. 22.09.2014 n.19881).

Nella nuova formulazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. è scomparso pertanto ogni riferimento letterale alla "motivazione" della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (seppur cambiato d'ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

La ricorrente non chiarisce adeguatamente quale sia il "fatto storico" il cui esame sia stato omesso, lamentando semplicemente una inadeguata ricostruzione delle circostanze di causa. In ogni caso la sentenza impugnata ha accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, che l'attività di promozione cui la C era addetta al momento del licenziamento collettivo, venne successivamente e legittimamente esternalizzata e dunque soppressa.

4.2- Deve poi evidenziarsi che il risalente orientamento, invocato dalla ricorrente, secondo cui, irrogato un primo licenziamento, il secondo, intimato in corso di causa e prima della sentenza di accoglimento, deve considerarsi privo di ogni effetto per l'impossibilità di adempiere la sua funzione per essere il rapporto di lavoro era ormai estinto (cfr. Cass. n.5092\01), risulta superato dalla successiva giurisprudenza secondo cui il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo

CASSAZIONE.net

della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente (Cass. n.1244\11), come nel caso di specie.

4.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna la C al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.3.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2014

Il Consigliere est. — Il Presidente

dott.Federico Balestrieri — dott. Guido Vidiri

Federico Balestrieri — Guido Vidiri

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

Depositato in Cancelleria

oggi, 9 GIU. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

CASSAZIONE.NET